



Bollettino mensile
Anno VI - n. 7/2011

Publicato il 31 agosto 2011

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Serv.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
Provvedimento n. 2918 del 29 luglio 2011 Contributo di vigilanza per l'anno 2011 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento.....	5
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	9
Provvedimento n. 2913 del 12 luglio 2011 Fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino e di Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.	11
Provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011 Faro- Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Commissario liquidatore	13
Provvedimento n. 2920 del 29 luglio 2011 Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Comitato di sorveglianza	14
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	15
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	17
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	91
OMISSIS	
2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI	95
Sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 06570/2011.....	97
3. IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA.....	107
Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s.	109
La Secura Assipopolare S.p.A.	109
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	111
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	113
5. ALTRE NOTIZIE.....	115
5.1 AVVISI E COMUNICATI	117
5.2 MODIFICHE STATUTARIE	118
Aumento del capitale sociale di Fondiaria-sai S.p.A.....	118
Aumento del capitale sociale di Milano Assicurazioni S.p.A.....	118

5.3	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	119
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Electra Insurance Limited (in run-off), con sede legale in Irlanda, alla Ericsson Insurance (Försäkring) AB, con sede legale in Svezia	119
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Mountainbran Limited alla società Chartis Insurance Ireland Limited, entrambe con sede legale in Irlanda.	118
5.4	<i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	120
5.5	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	121
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	121

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2918 del 29 luglio 2011

Contributo di vigilanza per l'anno 2011 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento

L'ISVAP

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2011, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP per l'anno 2011 dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi demandando all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2011.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche	€	65,00
a2) persone giuridiche	€	295,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche	€	65,00
b2) persone giuridiche	€	295,00

c) sezione C (produttori diretti) € 19,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)

d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€	10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€	9.200,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€	6.900,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€	5.750,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM	€	2.300,00

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in € 50,00.

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:
 - 1) presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all'avviso di pagamento che la società Italriscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all'indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;
 - 2) con carta di credito, via internet tramite il sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>);

- 3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all'avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l'ordine di bonifico tramite *home banking*, sono altresì scaricabili via *internet* dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>).
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la società Italtiscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo della sede legale di ciascuna banca. Il modulo precompilato dell'ordine di bonifico è comunque scaricabile dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line" utilizzando, per l'accesso, il codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>).
4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line".
6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI / Ruolo - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l'ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it).

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2913 del 12 luglio 2011

Fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino e di Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciate ad Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, Via Mazzini n. 53 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 1985 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata ad Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, Via Mazzini n. 53 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2703 in data 11 giugno 2009 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata ad Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, Via Mazzini n. 53;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2704 in data 11 giugno 2009 di autorizzazione al conferimento mediante scorporo di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A. a favore di Alleanza Toro S.p.A. con sede in Torino;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 12 aprile 2011 con la quale le predette società hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A. e Augusta Vita S.p.A. in Alleanza Toro s.p.a, con effetto contabile il 1° gennaio 2011;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 19 aprile 2011;

ACCERTATO che la società incorporante Alleanza Toro S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione

dell'impresa incorporante Alleanza Toro S.p.A.;

RILEVATO che l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 luglio 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino e di Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011

Faro- Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Commissario liquidatore

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il D.M. 28 luglio 2011, pervenuto a questa Autorità il 29 luglio 2011, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. con sede legale in Roma;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei Commissari liquidatori e dei componenti dei Comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Commissario liquidatore di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

Nomina

l'avv. Andrea Grosso, nato a Torino il 29 gennaio 1966, Commissario liquidatore di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Roma, viale Parioli n. 1/3, per un periodo triennale dal 29 luglio 2011 al 29 luglio 2014.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2920 del 29 luglio 2011

Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Comitato di sorveglianza

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il D.M. 28 luglio 2011, pervenuto a questa Autorità il 29 luglio 2011, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei Commissari liquidatori e dei componenti dei Comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Comitato di sorveglianza di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

Nomina

il Comitato di sorveglianza di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Roma, viale Parioli n.1/3, per un periodo triennale dal 29 luglio 2011 al 29 luglio 2014, nella seguente composizione:

- avv. Francesco Serrao, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960 - Presidente;
- dott. Alberto De Nigro, nato a Roma il 1° luglio 1958 - componente;
- avv. Riccardo Szemere, nato a Roma il 30 aprile 1958 - componente.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s.

Si dà notizia che l'avv. Massimo Liguori, commissario liquidatore della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Nocera Inferiore (SA), posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. del 24 febbraio 1994, ha provveduto alla pubblicazione sulla G.U. n. 69 Parte II del 18 giugno 2011 dell'avviso di chiusura della procedura della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s. per mancanza di attivo, come da autorizzazione Isvap dell'11 maggio 2011.

Qualora nel termine di venti giorni non pervengano contestazioni la società sarà cancellata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Salerno.

* * * * *

La Secura Assipopolare s.p.a

Si dà notizia che in data 18 luglio 2011 il commissario liquidatore de La Secura Assipopolare s.p.a con sede in Roma, Via Gabriele Camozzi, 9 in liquidazione coatta amministrativa, avv. Carlo Alessi, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finanziario della gestione e del piano di riparto finale della suddetta società con la relazione del comitato di sorveglianza, come da autorizzazione ISVAP del 14/07/2011.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 parte II del 21/07/2011.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 173 del 1° luglio 2011.	Decisione del Consiglio del 28 giugno 2011 relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia.
L 174 del 1° luglio 2011.	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010
C 198 del 6 luglio 2011.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6181 – SEB Trygg Liv Holding/Irish life International)
C 203 del 9 luglio 2011.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión). Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 209 del 15 luglio 2011.	Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti delle MiFID (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
C 211 del 16 luglio 2011.	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck – Austria) Gebhard Starl/ D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG) (Causa C-293/10).
C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro bianco sui sistemi di garanzie nel settore delle assicurazioni.

C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori.
C 226 del 30 luglio 2011.	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposto dal Supremo Tribunal de Justiça – Portogallo) (Assicurazione r.c.a - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 AVVISI E COMUNICATI

COMUNICATO STAMPA DEL 5 LUGLIO 2011

L'ISVAP rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto di 3 e 5 giorni intestate

AVIP S.A. ASSICURAZIONI

società che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'ISVAP fa presente, altresì, che un'impresa con la denominazione sociale AVIP S.A., con sede legale in Francia, risulta abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi solo nei rami vita. L'impresa non può pertanto sottoscrivere alcun rischio di responsabilità civile auto in Italia.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che

l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto, ancorché temporanee, recanti l'intestazione di cui sopra, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet www.isvap.it.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

5.2 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Fondiaria-Sai S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 23 giugno 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 22 giugno 2011 dal Consiglio di amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A.. Le modifiche riguardano l'aumento del capitale sociale da Euro 167.043.712 a Euro 494.731.136, sottoscritto in data 27 luglio 2011 e interamente versato.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Milano Assicurazioni S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 23 giugno 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 22 giugno 2011 dal Consiglio di amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A.. Le modifiche riguardano l'aumento del capitale sociale da Euro 305.851.341 a Euro 373.682.600, sottoscritto in data 2 agosto 2011 e interamente versato.

5.3 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Electra Insurance Limited (in run-off), con sede legale in Irlanda, alla Ericsson Insurance (Försäkring) AB, con sede legale in Svezia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che con decisione del 24 gennaio 2011 l'Alta Corte dell'Irlanda ha autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Electra Insurance Limited (in run-off), con sede legale in Irlanda, alla Ericsson Insurance (Försäkring) AB, con sede legale in Svezia. Il trasferimento ha avuto effetto in data 31 gennaio 2011.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Mountainbran Limited alla società Chartis Insurance Ireland Limited, entrambe con sede legale in Irlanda.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che con decisione del 7 marzo 2011 l'Alta Corte dell'Irlanda ha autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Mountainbran Limited alla società Chartis Insurance Ireland Limited, entrambe con sede legale in Irlanda. Il trasferimento ha avuto effetto in data 22 marzo 2011.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

5.5 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2008 apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giug.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili

